



## RIQUALIFICAZIONE GLOBALE

(comma 344, articolo 1, Legge 296/2006 e  
Decreto interministeriale 06/08/2020)

### TIPOLOGIA DI INTERVENTO:

*La categoria degli interventi di “riqualificazione globale” comprende qualsiasi intervento o insieme sistematico di interventi che incida sulla prestazione energetica dell’edificio. Quindi, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, si ritengono agevolabili:*

- *interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;*
- *impianti di cogenerazione, trigenerazione, allaccio alla rete di teleriscaldamento, collettori solari termici;*
- *interventi di coibentazione delle strutture opache e di sostituzione delle finestre comprensive di infissi.*

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <h3>Chi può accedere?</h3>  | <p>Tutti i contribuenti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sostengono le spese di riqualificazione energetica;</li> <li>- possiedono un diritto reale sull’immobile oggetto di intervento.</li> </ul> <p>Per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, i contribuenti, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione fiscale, possono optare<sup>1</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per la cessione del credito;</li> <li>- per lo sconto in fattura.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                         |
| <h3>Per quali edifici?</h3> | <p>Gli <b>edifici/unità immobiliari</b> che, alla data di inizio dei lavori, siano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- “<b>esistenti</b>”, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi;</li> <li>- dotati di “<b>impianto di climatizzazione invernale</b>”, così come definito dalla faq n. 9D<sup>2</sup>.</li> </ul> <p>L’intervento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con data di inizio lavori antecedente il 6 ottobre 2020, deve essere relativo ad un intero edificio;</li> <li>- con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, deve essere relativo ad edifici unifamiliari o a singole unità immobiliari.</li> </ul> |



## Entità del beneficio

Aliquota di detrazione dall'IRPEF o IRES: **65%** delle spese totali sostenute.  
Limite massimo di detrazione ammissibile: **100.000 euro.**



## Requisiti tecnici dell'intervento

- Per gli interventi con data di inizio lavori antecedente il 6 ottobre 2020, devono essere rispettati i requisiti di cui al comma 2 all'art. 1 del D.M. 19.02.2007 e successive modificazioni e in particolare occorre che l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale sia non superiore ai limiti di cui all'Allegato A del D.M. 11.03.2008 come modificato dal D.M. 26.01.2010.

Nel caso di sostituzione del generatore di calore con un altro a biomassa, oltre ai requisiti precedenti e ai requisiti tecnico-ambientali previsti per le caldaie a biomassa (vedi relativo vademecum), per i soli edifici ubicati nelle zone climatiche C, D, E ed F le chiusure apribili e assimilabili (porte, finestre e vetrine anche se non apribili), che delimitano l'edificio verso l'esterno o verso locali non riscaldati, devono rispettare i limiti massimi di trasmittanza termica di cui alla tabella seguente (cfr. tab. 4a, art. 4, lettera c, del D.P.R. 59/2009).

| Valori di trasmittanza termica U delle chiusure trasparenti comprensive degli infissi<br>W/ (m <sup>2</sup> K) |                |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Zona climatica                                                                                                 | Dal 01/01/2006 | Dal 01/01/2008 | Dal 01/01/2010 |
| A                                                                                                              | 5,5            | 5,0            | 4,6            |
| B                                                                                                              | 4,0            | 3,6            | 3,0            |
| C                                                                                                              | 3,3            | 3,0            | 2,6            |
| D                                                                                                              | 3,1            | 2,8            | 2,4            |
| E                                                                                                              | 2,8            | 2,4            | 2,2            |
| F                                                                                                              | 2,4            | 2,2            | 2,0            |

- Per interventi con data di inizio lavori dal 6 ottobre 2020<sup>3</sup>, devono essere assicurati i requisiti previsti dal paragrafo 3.4 “Edifici ad energia quasi zero” dell’Allegato 1 del Decreto “Requisiti Minimi” del 26.06.2015, ossia:

1. tutti i requisiti previsti dalla lettera b) del comma 2, del paragrafo 3.3, determinati con i valori vigenti dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici e dal 1° gennaio 2021 per tutti gli altri edifici;
2. gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nel rispetto dei principi minimi di cui all’Allegato 3, paragrafo 1, lettera c) del decreto legislativo n. 28 del 3.03.2011;
3. nel caso di installazione di generatori di calore a biomassa devono essere rispettati i requisiti indicati nel relativo vademecum.



Devono essere rispettate, inoltre, le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).



## Spese ammissibili

- Spese per interventi di **riqualificazione energetica** che incidono sulla prestazione energetica dell'intero edificio o dell'unità immobiliare.
- **Prestazioni professionali** (produzione della documentazione tecnica necessaria compresi gli Attestati di Prestazione Energetica A.P.E. dell'immobile per cui si richiedono le detrazioni; direzione dei lavori etc.).
- **Opere provvisoriali e accessorie** strettamente funzionali alla realizzazione degli interventi.



## Documentazione necessaria

### DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL'ENEA

1. “**Scheda descrittiva dell'intervento**” entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere<sup>4</sup>, ESCLUSIVAMENTE attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui essi sono terminati (<https://detrazionifiscali.enea.it/>). La “scheda descrittiva” deve essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).

### DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE A CURA DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

#### 1. DI TIPO TECNICO:

- stampa originale della “**scheda descrittiva dell'intervento**”, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e da un tecnico abilitato;
- **asseverazione**<sup>5</sup>, redatta da un tecnico abilitato.

Per gli interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020,  
l'asseverazione è redatta ai sensi degli articoli 4 e 7 del D.M. 19.02.2007 e successive modificazioni e attesta il rispetto dei requisiti tecnici di cui all'art. 6 del medesimo decreto e successive modificazioni.

Per interventi con data di inizio lavori successiva al 6 ottobre 2020, è redatta ai sensi



dell'art. 8 del D.M. 6.08.2020, deve attestare la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti tecnici richiesti e comprende la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Insieme all'asseverazione va redatto il computo metrico;

- copia dell'**Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.)** post-intervento dell'edificio unifamiliare o dell'unità immobiliare per cui si richiedono le detrazioni fiscali;
- copia della **relazione tecnica** necessaria ai sensi dell'**art. 8 comma 1 del D. Lgs. 192/2005 e s.m.i.;**
- **schede tecniche** dei materiali e dei componenti edilizi e tecnologici impiegati e, se prevista, marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP);
- dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08 e libretto di impianto (se l'intervento riguarda l'impianto termico).

**2. DI TIPO AMMINISTRATIVO:**

- **dichiarazione del proprietario di consenso** all'esecuzione dei lavori nel caso gli interventi siano effettuati dal detentore dell'immobile;
- **fatture** relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico;
- **ricevute dei bonifici<sup>6</sup>** (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico;
- **stampa della e-mail inviata dall'ENEA contenente il codice CPID** che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell'intervento è stata trasmessa.

Per ulteriori approfondimenti di natura fiscale, si rimanda ai documenti e alle guide redatti dall'Agenzia delle Entrate disponibili nella sezione dedicata al seguente link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/cosa-riqualificazione-55-2016>



## In sintesi

| DATA DI INIZIO DEI LAVORI    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | PRIMA DEL 6.10.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A PARTIRE DAL 6.10.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Riferimento normativo</b> | D.M. 19.02.2007 e ss.mm.ii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D.M. 6.08.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Requisiti tecnici</b>     | D.M. 11.03.2008, tabelle 3 e 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Paragrafo 3.4 dell'Allegato 1 al Decreto Requisiti Minimi del 26.06.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Documenti</b>             | <p>Di tipo "tecnico":</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scheda Descrittiva con CPID;</li> <li>2. Asseverazione per i requisiti tecnici;</li> <li>3. APE;</li> <li>4. Relazione ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D. Lgs. 192/2005 e s.m.i. o provvedimento regionale equivalente;</li> <li>5. Schede tecniche dei materiali (se prevista, marcatura CE e DOP);</li> <li>6. Dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08 e libretto di impianto (se l'intervento riguarda l'impianto termico).</li> </ol> | <p>Di tipo "tecnico":</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scheda Descrittiva con CPID;</li> <li>2. Asseverazione per i requisiti tecnici e congruità delle spese con computo metrico;</li> <li>3. APE edificio unifamiliare o unità immobiliare;</li> <li>4. Relazione ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D. Lgs. 192/2005 e s.m.i. o provvedimento regionale equivalente;</li> <li>5. Schede tecniche dei materiali (se prevista, marcatura CE e DOP);</li> <li>6. Dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08 e libretto di impianto (se l'intervento riguarda l'impianto termico).</li> </ol> |
|                              | <p>Di tipo "amministrativo":</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dichiarazione del proprietario di consenso per interventi eseguiti dal detentore;</li> <li>2. Fattura/e;</li> <li>3. Bonifico/i;</li> <li>4. Stampa della <i>e-mail</i> inviata dall'ENEA contenente il codice CPID.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                 | <p>Di tipo "amministrativo":</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dichiarazione del proprietario di consenso per interventi eseguiti dal detentore;</li> <li>2. Fattura/e;</li> <li>3. Bonifico/i;</li> <li>4. Stampa della <i>e-mail</i> inviata dall'ENEA contenente il codice CPID.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



**Note:**

<sup>1</sup> Per approfondimenti, si rimanda alla Guida dell’Agenzia delle Entrate e al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020 e 12 ottobre 2020

(<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/normativa-e-prassi-2016-cittadini> ).

2 La *faq* n. 9D sull’Ecobonus può essere consultata all’indirizzo <https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus/d-impianti-termici-comma-347.html>

<sup>3</sup> Il Decreto 6 agosto 2020 “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus” è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 5 ottobre (serie generale n. 246) ed è entrato in vigore il giorno successivo, ovvero il 6 ottobre. Di seguito il link al testo in Gazzetta Ufficiale: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/05/20A05394/sg>

<sup>4</sup> La “scheda descrittiva dell’intervento” può essere trasmessa all’ENEA anche oltre il termine di 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella *faq* n. 6E sull’ecobonus <https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus/e-quesiti-di-natura-fiscale.html>

<sup>5</sup> L’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione - obbligatoria ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 192/2005 e successive modificazioni - resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, purché siano riportate le pertinenti dichiarazioni e condizioni richieste nell’asseverazione.

<sup>6</sup> I contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (anche “on line”). I contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.